



SNALS *conf.s.a.l.*

segreteria provinciale di Venezia

LE SCHEDE DELLO SNALS



CONGEDI PER GENITORI

*-Il bonus baby-sitting non è per i dipendenti della Scuola-
Si applicano fino al 30 giugno 2021.*

DL n. 30 del 13 marzo 2021

1. Studenti minori di anni sedici

Il congedo è previsto per il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni sedici.

Può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

2. Studenti di età compresa fra 14 e 16 anni,

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori - nel caso che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile- ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

3. Studenti minori di anni quattordici

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- della quarantena del figlio.

Per questa assenza è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Studenti con disabilità in situazione di gravità

Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

5. Congedi parentali già fruiti dai genitori dall' 1.1. 2021 e fino al 12.3. 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge 12 marzo 2021), durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo qui previsto, con diritto all'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Mestre, 13 marzo 2021

pc2sc223congediDL30

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla CONF.S.A.L.
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.);
www.snalsvenezia.it; snals@snalsvenezia.it